

Legge regionale 01 giugno 1982 , n. 38 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Maggiori oneri per indennizzi ed espropriazioni dovuti dagli Enti concessionari sui progetti finanziati ai sensi del Regolamento CEE 1505/76, della legge 19 agosto 1976, n. 591 e della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

1 L' abrogazione della presente legge ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilit  svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Non si d  seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

Art. 1

(1)(2)

Per i progetti finanziati dalla Comunit  Economica Europea, ai sensi del Regolamento 1505/1976, dal Ministero dell' agricoltura e foreste, ai sensi della legge 19 agosto 1976, n. 591, dalla Regione, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, i cui lavori sono stati affidati in concessione, l' Amministrazione regionale   autorizzata ad assumere a proprio carico i maggiori oneri derivanti ai concessionari dalla differenza tra quanto, a sensi della normativa vigente, dovr  essere corrisposto in via definitiva per la causale << pagamento indennizzi ed espropriazioni >> e quanto per lo stesso titolo   stato gi  finanziato in sede di affidamento dei lavori in concessione.

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilit  svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

Art. 2

(1)(2)

All'atto dell'impegno della spesa, da assumere sulla base di apposita perizia, potrà essere liquidata e pagata una anticipazione del 70% della spesa ammessa.

Note:

1 L'abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell'art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell'esito positivo dell'esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall'articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

Art. 3

(1)(2)

Per gli interventi di cui all'articolo 1 è autorizzata nell'esercizio finanziario 1982 la spesa di lire 300 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7176 con la denominazione: << Finanziamento dei maggiori oneri per indennizzi ed espropriazioni dovuti dagli Enti concessionari sui progetti finanziati ai sensi del Regolamento CEE 1505/1976, della legge 19 agosto 1976, n. 591 e della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3 >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'esercizio 1982.

Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell' articolo 21 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 11 dell' 11 febbraio 1982.

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

Art. 4

(1)(2)

Ulteriori impinguamenti del capitolo 7176 istituito al precedente articolo 3 potranno essere effettuati con le modalità indicate dall' ultimo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.